

Nota di Paola Serra

19 Aprile 2012

Il Dl 16/12 (semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) ha subito nel corso dei diversi passaggi parlamentari numerose modifiche. Dopo il voto di fiducia alla Camera di oggi è previsto l'ultimo passaggio al Senato, per essere poi approvato definitivamente entro il primo maggio.

Consideriamo complessivamente le novità relative all'Imu e al fisco locale ad oggi, rimandando ad una eventuale successiva nota il commento di ulteriori novità.

La disciplina dell'Imu è stata rivista e precisata, pur lasciando invariato l'impianto principale delle aliquote e delle detrazioni. L'aspetto maggiormente critico è quello di aver accordato all'Amministrazione statale, la possibilità di rivedere aliquote e detrazioni entro il 10 dicembre (e quindi alla vigilia del pagamento della rata del 16 dicembre) nel caso in cui il gettito sia inferiore a quello atteso.

Riepiloghiamo sinteticamente le novità:

Pagamento Imu

Per il 2012 l'Imu sarà pagata in tre rate (16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre), ma il contribuente potrà optare per il pagamento in due rate. Nelle prime due rate si pagherà un terzo dell'importo calcolato ad aliquota base e con detrazione base di 200 euro, e nella terza ci sarà il conguaglio dell'imposta effettivamente dovuta che potrà essere regolata anche tramite bollettino postale. Inoltre, viene stabilito che con uno o più Dpcm **“si provvede alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012”**.

Si osserva come questa previsione di ulteriori modifiche nel caso in cui il gettito non sia quello stabilito (secondo la relazione tecnica del Dl 201/12 il gettito atteso è di 21 miliardi di euro, di cui 18 per gli immobili a disposizione), introduca un elemento di incertezza relativamente alla misura delle aliquote, all'entità della detrazioni e alla loro variabilità. Inoltre, solleva qualche perplessità l'ipotesi di modificare una legge con un provvedimento che non sia di pari rango.

Abitazione principale

1. I Comuni possono considerare a fini Imu come adibito ad abitazione principale, l'immobile posseduto da anziani o disabili che abbiano la residenza in casa di riposo o in una struttura sanitaria, purché non sia locato; analogamente viene considerato l'immobile di cittadini italiani non residenti in Italia purché questo non sia locato;
2. Le agevolazioni previste per l'abitazione principale in termini di aliquota e detrazione, si applicano all'immobile dove il possessore e il suo nucleo familiare hanno stabilito dimora e residenza anagrafica e solo per un immobile nel territorio comunale;
3. l'assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione; in sostanza esso costituisce presupposto per il pagamento dell'Imu.

Termini trasmissione delibere

Dal 2013 le delibere comunali Imu potranno essere inviate al Ministero dell'economia entro il 23 aprile solo per via telematica (e pubblicate sul sito entro il 30 aprile); in questo caso avranno validità retroattiva al primo gennaio dell'anno in corso.

Immobili dell'Aquila

Gli immobili distrutti dal sisma dell'Aquila sono esenti da Irpef, Imu e Ires fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità.

Fabbricati rurali e terreni agricoli

1. Per il 2012 la prima rata Imu per i fabbricati rurali sarà pari al 30% dell'imposta dovuta, calcolata ad aliquota base e con pagamento a saldo dell'intero importo dovuto. Con un Dpcm da emanare entro 10 dicembre 2012 verrà stabilita la modifica dell'aliquota da applicare a questi fabbricati in modo "da garantire che il gettito non superi per il 2012 gli ammontari previsti dal ministero dell'economia";
2. vengono contemporaneamente previste delle riduzioni sul pagamento dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
3. il moltiplicatore agevolato Imu pari a 110 si applica solo ai terreni non coltivati oppure a quelli agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola.

Immobili di interesse storico

1. Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili;

2. si elevata dal 25 al 35% la riduzione del canone per determinare il reddito da locazione imponibile a fini Irpef e Ires degli immobili di interesse storico o artistico.

Fisco locale

1. E' chiarito che per le imposte previste dal Dlgs 23/11 (addizionale comunale, Imu, imposta di scopo, imposta di soggiorno) i Comuni esercitano la loro potestà regolamentare secondo le regole generali del Dlgs 446/97 (che stabilisce che le province ed i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi);
2. saranno i Comuni a disciplinare con un proprio regolamento l'imposta di scopo e la sua revisione non sarà più affidata ad un regolamento statale (come era previsto nel decreto legislativo sul fisco municipale);
3. dal 2012 l'imposta di scopo si applica alla base imponibile Imu;
4. i comuni delle isole minori potranno istituire in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco del valore massimo di 1,5 euro, stabilendo contestualmente riduzioni ed esenzioni ;